



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 122 del 05/06/2026

| | |
|---|-----------------|
| <u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u> | <u>3</u> |
| <u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....</u> | <u>3</u> |
| 2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. | 3 |
| 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. | 3 |
| <u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u> | <u>3</u> |
| 3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO..... | 3 |
| 3.2 SEGRETERIA..... | 3 |

| | |
|---|-----------|
| <u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u> | 3 |
| 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. | 3 |
| 4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S. | 3 |
| <u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u> | 4 |
| GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER15..... | 4 |
| <u>6. CALCIO FEMMINILE</u> | 5 |
| 6.1 SEGRETERIA..... | 5 |
| 6.1.1 FINALI TITOLO REGIONALE U17 – U15 | 5 |
| 6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA..... | 5 |
| FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM. | 5 |
| <u>7. CALCIO A CINQUE</u> | 6 |
| <u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u> | 6 |
| <u>9. PROCURA FEDERALE</u> | 11 |
| <u>10. RETTIFICHE</u> | 11 |
| <u>11. LEGENDA</u> | 12 |
| LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA..... | 12 |

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 APPROVAZIONE TORNEI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica l'avvenuta approvazione dei seguenti tornei:

| Cod. | Denominazione Torneo | Soc. Organizzatrice | Tipo | Data Inizio | Data Fine | Cat. |
|------|---------------------------|--------------------------|------|-------------|-----------|--------------|
| 888 | E(STATE) COL PALLONE 2026 | POL. MONTICELLESE ASD | R | 07/06/2026 | | Pul Misti PC |

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER15

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 4/2026 VIRTUS ADDA - CISANESE A.S.D.

Il Giudice Sportivo,

Visto il Comunicato Ufficiale nr. 99 del 16.04.2026 nel quale al calciatore PETRILLI Gabriele (nato nell'anno 2011) venivano inflitte 10 gare di squalifica "per aver reiterato molteplici volte insulto discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario";

Vista la richiesta, tempestiva, di Misura Rieducativa avanzata dal padre del calciatore, signor PETRILLI Gianluca, in favore del figlio, ai sensi dell'art. 137 comma 2 bis del C.G.S.;

Tenuto conto che nell'istanza veniva indicato quale Ente Federale presso il quale scontare la sanzione la "FIGC di Treviglio"; che tuttavia tale Ente non esiste, né rientra nell'apposito elenco presso cui è possibile svolgere l'attività rieducativa; che, all'uopo, l'istante contattato precisava che avrebbe gradito che il figlio scontasse la sanzione presso la Sezione AIA di Treviglio od in alternativa di Bergamo;

Che, tuttavia, la Sez. AIA di Treviglio - nonostante la disponibilità ad accogliere il Tesserato - non rientra nell'apposito elenco presso cui è possibile svolgere l'attività rieducativa e la Sez. AIA di Bergamo rispondeva che "non avevano attività da affidare al ragazzo, essendo oramai finiti i campionati fino alla ripresa a Settembre".

Questo Ufficio, quindi, chiedeva alla Presidente del CR Lombardia l'autorizzazione a poter inserire l'atleta, minorenne, presso la Delegazione di Bergamo ed in data 03.06.2026 l'autorizzazione veniva concessa in questi termini: "in relazione al periodo indicato e tenuto conto del numero di ore necessarie, la possibilità di svolgere compiutamente il programma di attività rieducative - come previsto dall'art. 137, comma 2-bis, del CGS - risulta sussistente presso la sede del Comitato Regionale Lombardia in Milano, Via Pitteri 95/2".

Tenuto conto che ad oggi, 04.06.2026, il calciatore ha scontato nr. 4 gare (in 2 di campionato e 2 di play off) residuando quindi al termine della squalifica nr. 6 giornate, in applicazione di quanto previsto dall'art. 137 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva che consente: "per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica".

DISPONE

1) che il calciatore PETRILLI Gabriele sconti ancora una giornata di squalifica alla ripresa dell'attività agonistica;

2) che in accoglimento della richiesta formulata, Egli - tesserato presso la soc. Virtus Adda - sconti "la metà della sanzione" (5 gare residue) con 50 ore di attività rieducative sostitutive da svolgere presso il Comitato Regionale Lombardia in Milano, Via Pitter 95/2, a decorrere dall'11.06.2026 (come richiesto) ed a terminare entro l'11.08.2026, secondo le modalità di Servizio che verranno rese note al minore dal CR Lombardia.

L'Ente accogliente si farà carico di relazionare e certificare a questo Organo di Giustizia, nel termine prescritto, il completamento con merito dell'attività rieducativa.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 FINALI TITOLO REGIONALE U17 – U15

In base ai risultati delle Semifinali, si riporta, di seguito, il programma delle gare per le Finali del Titolo Onorifico Regionale Femminile Under 17 e Under 26:

Domenica 7 Giugno 2026

presso C.S."CITTA'D.MEDA" CAMPO N.1, VIA ICMESA 23/25, MEDA

ore 16:00

Finale Under 15

PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. – BRESCIA CALCIO FEMMINILE

ore 18:30

Finale Under 17

BRESCIA CALCIO FEMMINILE– MACALLESÌ 1927

Si ringrazia fin da ora la soc. **A.S.D. REAL MEDA CF** per la preziosa collaborazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM. RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE S1 - 1 Giornata - A | | | GIRONE S2 - 1 Giornata - A | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--|-------|--|
| ALBINOLEFFE S.R.L. | - PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. | 1 - 3 | (1) BRESCIA CALCIO FEMMINILE - ARSAGHESE | 4 - 1 | |

(1) - disputata il 04/06/2026

7. CALCIO A CINQUE

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 28.05.2025 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessandra Ferreri, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale datato 04.5.2026, Prot. 28760/809 pfi 25-26,

a carico di:

- 1.- il sig. **Gianpaolo Radrezza**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pio XI Speranza;
2. – il sig. **Michele Diana**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
- 3.- il sig. **Mattia Alfano**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
- 4.- il sig. **Francesco Antonio Anania**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
5. – il sig. **Andrea Lascala**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza;
- 6.- la società **U.S. Pio XI Speranza**;

per rispondere:

- 1.- il sig. **Gianpaolo Radrezza**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Andrea Lascala di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pio XI Speranza, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria nono-stante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024: Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, U.S. Pio XI Speranza – Serenissima San Pio X del 5.10.2025, U.S. Pio XI Speranza – San Giorgio del 9.10.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025, Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del

26.10.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025;

2. – il sig. Michele Diana all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025 tutti valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascale attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;

3.- il sig. Mattia Alfano, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S. Pio XI Speranza del 28.9.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025 e Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025 tutti valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascale, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;

4.- il sig. Francesco Antonio Anania, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione degli incontri U.S. Pio XI Speranza - Serenissima San Pio X del 5.10.2025 ed U.S. Pio XI Speranza - San Giorgio del 9.10.2025 valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro nelle quali è inserito il nominativo del calciatore sig. Andrea Lascale, attestando in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tali incontri nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024;

5. – il sig. Andrea Lascale, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Pio XI Speranza:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società U.S. Pio XI Speranza alle seguenti gare,

tutte valevoli per il girone P del campionato di Seconda Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica prevista dall'accordo ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n.78/AA del 20.8.2024: Gerardiana Monza - U.S. Pio XI Speranza del 14.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Polisportiva CGB SSDRL del 21.9.2025, Solese A.S.D.- U.S.Pio XI Speranza del 28.9.2025, U.S. Pio XI Speranza - Serenissima San Pio X del 5.10.2025, U.S. Pio XI Speranza – San Giorgio del 9.10.2025, Martesana Calcio ASD - U.S. Pio XI Speranza del 12.10.2025, Nuova Real ASD - U.S. Pio XI Speranza del 26.10.2025, Pol. Rondinella ASD 1955 - U.S. Pio XI Speranza del 5.11.2025 e Football Sesto 2025 ASD - U.S. Pio XI Speranza del 16.11.2025;

6.- la società **U.S. Pio XI Speranza** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianpaolo Radrezza, Michele Diana, Mattia Alfano, Francesco Antonio Anania ed Andrea Lascala così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Con articolata memoria difensiva, si costituivano tutti i deferiti, assistiti dall'Avv. Matteo Sperduti, deducendo l'insussistenza di responsabilità in capo alla Società ed alla sua Dirigenza che neppure con l'uso della più accurata diligenza sarebbe potuta venire a conoscenza della squalifica ancora da scontare da parte del calciatore Andrea Lascala. Si argomentava inoltre, nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, in ordine alla sanzione in ipotesi applicabile, tenendosi in conto un principio generale relativo alla "continuazione" degli illeciti (chiaramente mutuato dal diritto penale sostanziale).

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

premesse che

all'udienza del 28 maggio 2026 sono comparsi, mediante collegamento telematico: per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; per tutti i deferiti l'Avv. Matteo Sperduti.

Entrambe le parti, dopo ampia discussione orale riportata sinteticamente a verbale, si sono riportate ai rispettivi atti.

Il Sostituto Procuratore Federale, considerata la sussistenza della responsabilità per ciascuno dei soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte loro, richiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per US Pio XI Speranza € 700,00 di ammenda e 9 punti di penalizzazione nel campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027;
- per il Sig. Gianpaolo Radrezza mesi 11 di inibizione;
- per il Sig. Michele Diana mesi 5 di inibizione;
- per il Sig. Mattia Alfano mesi 6 di inibizione;
- per il Sig. Francesco Antonio Anania mesi 4 di inibizione;
- per il Sig. Andrea Lascala 11 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

La Difesa -richiamate le conclusioni della propria memoria datata 23.5.2026- richiedeva in principalità il proscioglimento dei deferiti ed in subordine l'applicazione di sanzioni minime, considerando la sussistenza di attenuanti e della già richiamata continuazione tra le condotte oggetto di deferimento.

Il procedimento in trattazione trae origine dalla decisione della Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 67 del 3.2.2026, che, accogliendo il reclamo proposto dalla Società U.S. Pio XI Speranza, annullava la decisione assunta dal Giudice Sportivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 18.12.2025.

Con l'anzidetta decisione il Giudice Sportivo, deliberando su ricorso proposto dalla ASD Nuova Real in relazione alla gara del 26.10.2025 che l'aveva vista opposta alla U.S. Pio XI Speranza (nella quale era stato schierato il calciatore Lascale Andrea) deliberava la perdita di otto gare in danno della Società stessa, nonché le squalifiche per il calciatore e per il dirigente Sig. Diana Michele.

La Corte Sportiva d'appello, ritenendo il difetto di competenza del Giudice Sportivo, ne annullava come detto le statuizioni, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue determinazioni.

Di qui, il deferimento che costituisce l'attuale thema decidendum.

Posta infatti la distinzione tra l'ambito della "giustizia sportiva" e quello della "giustizia disciplinare" -che ha evidentemente costituito la base della motivazione della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'appello- questo Tribunale, quale Organo di primo grado di giustizia disciplinare federale, è chiamato a decidere in ordine alle violazioni ipotizzate e consacrate nei capi di incolpazione elevati dalla Procura Federale.

La circostanza da cui questi prendono le mosse è oggettiva e non contestata: il calciatore Andrea Lascale, che non aveva integralmente scontato la squalifica applicatagli in seguito ad accordo ex art. 126 CGS pubblicata sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/AA del 20.8.2024, aveva preso parte alle gare che formano oggetto delle contestazioni attualmente in esame.

È peraltro pacifico, dalle stesse dichiarazioni rese dal calciatore, che lo stesso non abbia comunicato alla propria nuova Società di appartenenza della precedente squalifica non ancora integralmente scontata, in quanto asserisce di essersene "dimenticato".

Cionondimeno, in contrasto con l'impostazione difensiva che sostiene l'assenza assoluta di responsabilità, ciò non manda esenti gli altri soggetti deferiti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte.

La diligenza esigibile avrebbe infatti imposto che all'atto del tesseramento da parte della U.S. PIO XI Speranza, o comunque almeno prima che il calciatore fosse schierato per la prima delle gare in contestazione, la Società si facesse parte diligente di effettuare tutte le opportune verifiche in ordine alla sua posizione disciplinare.

Nemmeno costituisce prova risolutivamente liberatoria della responsabilità l'assunto speso in chiave difensiva secondo cui la consultazione di un "link" per l'accesso ai comunicati ufficiali darebbe, nell'attualità, l'esito della dicitura di "pagina non trovata": è infatti la stessa memoria difensiva a dare atto che non è possibile stabilire "da quando la medesima pagina non era più disponibile alla visione degli utenti".

Se quindi il calciatore avrebbe avuto certamente l'obbligo di comunicare la sua personale posizione che lo vedeva ancora assoggettato a squalifica, la Società avrebbe avuto parimenti l'obbligo di effettuare un diligente accertamento per la verifica della posizione del suo nuovo tesserato.

Ritenuta quindi la sussistenza della responsabilità per tutti i deferiti -compresi coloro che nelle singole gare hanno sottoscritto le distinte dei calciatori, attestando così in modo non veridico la regolarità del calciatore squalificato- si passa ora alla valutazione del trattamento sanzionatorio.

Pur non ritenendosi applicabile alla fattispecie l'istituto squisitamente penalistico della continuazione tra più illeciti, si ritiene che nel caso in esame meritino di essere valutate circostanze tali che consentano di rimodulare in senso mitiore le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale.

Deve infatti in primo luogo essere valutata la risalenza nel tempo della squalifica comminata al calciatore Lascalea rispetto al suo tesseramento da parte della compagine deferita.

Infatti, a fronte di una squalifica comminata con C.U. del 20.8.24, risulta pacifico che il calciatore venne tesserato dalla Società U.S. Pio XI Speranza nel mese di agosto dell'anno successivo.

Inoltre -paradossalmente- il rilevante numero di gare nelle quali il calciatore in posizione irregolare venne schierato, pur non escludendo in alcun modo la responsabilità come anzidetto, depone però per una valutazione di assoluta verosimiglianza circa l'inconsapevolezza della irregolarità da parte dei Dirigenti della nuova Società di appartenenza.

L'elemento della colpa, naturalmente, non elide alcuna responsabilità, ma merita di essere valutato nella graduazione della sanzione, che ovviamente non può parificarsi al caso in cui oggetto di giudizio sia una condotta intenzionalmente illecita sotto il profilo regolamentare.

Per queste ragioni ritiene questo Tribunale di sanzionare le condotte oggetto di deferimento come in dispositivo.

Si precisa che la squalifica che viene irrogata al Sig. Andrea Lascalea con la presente decisione deve essere sommata alla parte residua -se non ancora scontata- della squalifica inflitta con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 78/AA del 20.8.2024.

Tanto premesso e ritenuto, ritenuta ed affermata la responsabilità dei deferiti per i capi d'incolpazione loro singolarmente ascritti, il Tribunale Federale Territoriale

IRROGA

le seguenti sanzioni:

- alla Società U.S. Pio XI Speranza 2 (due) punti di penalizzazione nel campionato di competenza, da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027, nonché € 300,00 (trecento/00) di ammenda;
- al Sig. Gianpaolo Radrezza mesi due di inibizione;
- al Sig. Michele Diana, mesi uno di inibizione;
- al Sig. Mattia Alfano, mesi uno di inibizione;
- al Sig. Francesco Antonio Anania, mesi uno di inibizione;
- al Sig. Andrea Lascalea, quattro giornate di squalifica.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

RETTIFICHE C.U. 121 del 04/06/2026

RETTIFICHE RISULTATI UFFICIALI

FASE FINALE UNDER 15 C9 FEMM.LI

A seguito rettifica da parte del Direttore di Gara si comunica quanto segue:

GARE DEL 30/05/2026

SI CANCELLI

| GIRONE S1 - 1 Giornata - A | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--|
| ALBINOLEFFE S.R.L. | - PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. | 1 - 2 | |

SI SCRIVA

| GIRONE S1 - 1 Giornata - A | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--|
| ALBINOLEFFE S.R.L. | - PRO SESTO 1913 SSD S.R.L. | 1 - 3 | |

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 05.06.2026
